SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10ª (Industria)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale » **(1312-bis)** *(Stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1312 deliberato dalle Commissioni riunite 5ª e 10ª il 27 luglio 1978)*
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 50, 56, 59 e *passim*
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) *relatore alle Commissioni* . . . . . 51, 56, 57 e *passim*
BERTONE (*PCI*) 65
BOLLINI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 52
CAROLLO (*DC*) . . . . . 50, 51, 62 e *passim*
DEL PONTE (*DC*) 65
DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 50, 51, 57 e *passim*
FINESSI (*PSI*) 65
MILANI (*PCI*) 62, 63
ROSSI Gian Pietro Emilio (*DC*) 65

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

CAROLLO *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312-bis)
(Stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1312 deliberato dalle Commissioni riunite 5ª e 10ª il 27 luglio 1978)
(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale », risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1312 deliberato dalle Commissioni riunite 5ª e 10ª il 27 luglio 1978.

Prima di riprendere la discussione generale sul disegno di legge, comunico che il ministro Donat-Cattin ha dichiarato che gli uffici del Ministero stanno approntando una lista completa delle operazioni in atto in base alla legge n. 464, secondo le richieste espresse nella seduta di ieri. Non appena la Presidenza sarà in possesso di tali elenchi, questi verranno distribuiti agli onorevoli commissari.

C A R O L L O . Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto sfumare un poco la polemica esplosa sul disegno di legge al momento in cui venne deciso lo stralcio dell'articolo 10. Mi sembra quindi utile fare una preliminare comparazione tra il testo dell'articolo 17 della legge n. 675 e il testo dell'articolo 10 stralciato. Le differenze, se bene interpretate nel modo che a me sembra legittimo, dovrebbero eliminare non poche difficoltà. C'è però bisogno di una precisazione: noi, sin dal primo momento, ci siamo chiesti quale sia l'oggetto di cui si fa carico il disegno di legge, cioè quali tipi di impresa e quali imprese inserire nei termini e nelle condizioni previste dalla legge n. 675; infatti, lì per lì, ci era sembrato che potessero essere prese in considerazione o inserite delle imprese che mai sarebbero state utilmente considerate dall'articolo 17 della legge n. 675. Quali, dunque, dovevano essere le imprese da escludere? Indubbiamente tutte quelle che, alla data della pubblicazione della legge e nei 45 giorni successivi, non erano in essere. Non a caso dico « non erano in essere » perchè, al riguardo, ci sarebbe da comprendersi meglio sull'uso dei verbi impegnare, utilizzare, eccetera, che sono momenti di un processo istruttorio che per noi possono avere un certo significato, mentre per i tecnici, probabilmente, hanno un significato diverso. Ieri il Ministro ci ha detto che cosa intende per aziende « in essere »; anche noi, leggendo attentamente l'articolo 10, possiamo registrare che si tratterebbe esclusivamente di imprese « in essere » alla data della pubblicazione della legge ed eventualmente nei 45 giorni successivi. Quelle imprese però non venivano scartate dalla legge n. 675, ma venivano prese legittimamente in considerazione per concludere, col finanziamento, un processo istruttorio. Questo disegno di legge finirebbe con l'aggiungere surrettiziamente altre imprese?

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Una precisazione. L'interpretazione normale, cioè quella che diamo noi e che dà la Corte dei conti, è che i piani riguardino le imprese uscenti, le imprese in crisi. L'attuazione dei piani dà luogo a interventi che, con variazioni o senza, possono anche essere diversi. Le imprese, in sostanza, sono di due tipi: quelle che escono e quelle che entrano.

C A R O L L O . Stavo ricapitolando a me stesso e ai colleghi che non hanno partecipato alla discussione della 5ª Commissione i termini delle polemiche, delle critiche, delle scelte che ognuno di noi ha creduto di dover fare in merito al provvedimento.

Per quanto riguarda la prima preoccupazione, cioè la resurrezione di leggi soppresse che abbia come fine l'aggiunta di imprese escluse dalla legge n. 675, essa non dovrebbe più sussistere; poi vedremo, invece, che probabilmente verranno fuori problemi di variazione di piani e quindi anche di scomposizione dei gruppi industriali. Chiedo pertanto: in ordine a questa prima preoccupazione, la differenza che passa tra gli ultimi due commi dell'articolo 17 e il testo che andrò a leg-

gere è di natura tale da accreditare differenze sostanziali sino al punto di aggiungere altre imprese?

La legge n. 675 dice che « la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi, eccetera, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani ».

L'articolo 10 stralciato, invece, dice: « Il decreto di approvazione comporta l'ammissione alla garanzia sussidiaria dello stato dei finanziamenti agevolati concessi per la realizzazione dei piani ». Allora c'è differenza tra i due testi? E se differenza c'è, quale è? Nonostante si usino dizioni diverse, a me sembra che nella sostanza si voglia dire la stessa cosa.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* La differenza è data dall'automatismo. Infatti, mentre con la legge n. 675 il finanziamento è automatico, con l'altra ci vuole la richiesta, la quale normalmente comporta dei ritardi varianti da sei a nove mesi. Questi, tenendo presente la svalutazione, obbligano a rifare i conti (ammesso che non siano già sbagliati in partenza) con la conseguenza di una maggiore spesa. Infatti ogni volta gli istituti di credito chiedono la garanzia suppletiva dello Stato, ogni volta la pratica resta ferma altri quattro o cinque mesi per la firma del Tesoro, talchè la legge n. 675 era stata concepita appositamente con l'automatismo proprio per superare questi tempi morti. È un motivo di efficienza maggiore.

CAROLLO. Quindi non intacca la sostanza della legge, ma si fa carico soltanto dei tempi.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Fa riferimento ad un sistema che viene applicato poi dalla legge successiva, che è indubbiamente più sperimentata e perfezionata.

CAROLLO. In sostanza, dunque, la differenza letterale tra i due testi è soltanto una questione di dizione, che però ha come conseguenza l'automatismo.

ANDERLINI, *relatore alle Commissioni.* C'è anche un'altra differenza col primo comma.

CAROLLO. Se non precisiamo con esattezza i punti di dissenso e di consenso essenziali, ho l'impressione che finiremo con l'avvilupparci in una polemica che, indubbiamente nociva per il buon esito della discussione, potrebbe addirittura non avere fondamento. Dunque, se questa differenza comporta soltanto i tempi e l'automatismo...

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Ma i tempi sono importanti! Costano cassa integrazione che si prolunga!

CAROLLO. Non lo nego, signor Ministro; dico soltanto che se è puramente una questione di tempi, sono i tempi che devono essere modificati.

Per quanto riguarda la seconda parte, abbiamo il problema dei comitati. La Corte dei conti ha voluto i pareri dei comitati che però, per il primo comma dell'articolo 17, non potevano esistere perchè quella legge, con le successive modificazioni, veniva abrogata. Io, che giurista fine non sono, non condividerei, signor Ministro, la finezza delle osservazioni della Corte dei conti, anche per quanto lei ebbe a dire ieri in questa sede. Rileggiamo, infatti, l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 675: « Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi, eccetera ». Che cosa significa « continuano ad essere disciplinate» ? Io credo che significhi sia le norme di carattere tecnico e finanziario, sia le norme che legittimano l'esistenza dei comitati. Se continuano ad essere prese in considerazione tutte quelle norme per quel tipo di pratiche, per quei termini, per quei tempi, cioè le norme delle leggi n. 1101, n. 1470, n. 464, perchè non devono valere quelle che danno luogo ai comitati? Ecco perchè mi sembra

che la Corte dei conti abbia interpretato la legge in modo alquanto fiscale e forse non rispondente allo stesso spirito e alla stessa lettera dell'articolo 17, a meno che non si intenda fare riferimento a casi diversi da quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 17 in questione.

L'ultima parte dell'articolo 10 vuole corrispondere a questa interpretazione della Corte dei conti, che io non condivido, ma che tuttavia ha valore perchè è della Corte dei conti il potere di registrazione. Ha come fine soltanto questo? Se così fosse, non avrei perplessità di sorta.

Ma c'è il problema delle variazioni dei piani che man mano si vanno attuando e della scomposizione delle società, visto che determinate pratiche presentate a nome di un certo gruppo finivano col dovere essere istruite e definite come pratiche di società passate ad altri gruppi e ad altri soggetti giuridici.

Con questo articolo 10 si risolve il problema? E quali sono (ecco l'eterno problema) le società legittimate ad essere prese in considerazione per l'articolo 17 che (secondo l'interpretazione molto modesta e forse anche grezza che ne ho dato io) finivano col dovere essere incastrate dalla situazione relativa alle variazioni dei piani e dalla scomposizione dei gruppi che giuridicamente rappresentavano la proprietà?

A questo punto una illustrazione più propria e più puntuale potrebbe essere utile per la continuazione della discussione e per la conclusione della stessa.

B O L L I N I . L'argomento è piuttosto controverso ed ha suscitato una certa polemica (del resto legittima) per come l'operazione è stata portata avanti tendendo, da un lato, all'eliminazione delle leggi sulle incentivazioni e, dall'altro, all'introduzione di un nuovo sistema di interventi in favore dell'industria con la legge n. 675.

La mia parte politica ha sostenuto che le leggi di incentivazione potevano avere una loro logica in una situazione economica di relativa normalità, nella quale le aziende in crisi sono un fatto eccezionale. Gli interventi incentivanti potevano essere necessari per evitare gravi conseguenze nei livelli di occupazione o per far fronte a temporanee difficoltà monetarie, di mercato o di dirigenza di determinate aziende.

Ci siamo resi conto però che, sia per il mutare della situazione economica e sia per una obbiettiva valutazione dei risultati ottenuti, tali leggi non rispondevano più alle esigenze e dovevano quindi essere abrogate, con un simultaneo trasferimento delle residue disponibilità nell'ambito del fondo per la riconversione industriale.

Quando si è giunti a discutere questo argomento, tre erano le tesi in campo: lasciare che quelle leggi giungessero ad esaurimento, abrogarle immediatamente o (e questa tesi risultò poi vincente) decretare l'avvio di una fase transitoria prevedendo, per quanto possibile, la conclusione delle operazioni in corso e trasferendo alla legge n. 675 i fondi non utilizzati.

Accogliendo una legittima richiesta in tal senso, il Governo provvide anche a fare il punto dello stato di attuazione delle leggi di incentivazione con gli allegati alla relazione sullo stato dell'industria. Tale relazione (che in pratica si riferiva esclusivamente, come ha fatto notare anche il Ministro, alla legge numero 464, perchè le altre sono ormai esaurite o hanno comunque pochissima incidenza) indicava che alla data del novembre 1977 erano stati impegnati in tutto — appunto con la legge n. 464 — 816 miliardi di lire. Si aggiungeva però che in effetti erano stati erogati — per le difficoltà procedurali connesse all'accensione dei contratti — soltanto 4 miliardi, mentre in totale risultavano accolte 346 richieste, per un totale di 1450 miliardi.

Appariva subito chiaro che non sarebbe stato possibile comunque accogliere tutte le domande, per la differenza tra le disponibilità e le somme richieste. Era quindi necessario procedere ad una selezione nell'ambito del comitato previsto dalla legge. Senonchè, da quel giorno fino alla data fissata per l'interruzione dell'applicazione della legge non si è dato conto al Parlamento di come si era proceduto per cercare di applicare interamente la 464, tanto che non abbiamo avuto modo di giudicare il comportamento del comitato. E neppure dal novembre dello scorso

anno abbiamo avuto nessuna relazione sulle eventuali difficoltà incontrate.

In occasione della discussione alla Camera della cosiddetta legge Citaristi si prospettò l'opportunita di modificare quello che era diventato l'articolo 10 della legge n. 1312 e, a quanto mi sembra di capire, questa proposta è stata fatta per superare una certa resistenza della Corte dei conti. Non so se tali perplessità della Corte siano già state tradotte in atti formali, ma se così fosse vorrei impegnare ufficialmente il Governo a fornircene copia. È chiaro che non intendo accettare *sic et simpliciter* le tesi della Corte dei conti, ma voglio poterle valutare e giudicare.

Questo è un punto importante, perchè è proprio da tali osservazioni che a quanto sembra hanno preso il via alcune iniziative legislative.

Naturalmente, nell'esaminare le varie soluzioni adottate dalla legge n. 675 non potevano non emergere incertezze interpretative, e valutazioni discordanti hanno riguardato l'articolo 17 — come altri — imperfetto, ma chiarissimo nella logica e nella ispirazione: punto di partenza era l'abrogazione di tutte le leggi di incentivazione e la definizione di un periodo transitorio di 45 giorni; il riconoscimento valido sulle decisioni adottate prima e durante quei 45 giorni; le pratiche in corso dovevano continuare ad avere il loro *iter* procedurale stabilito dalla legge n. 464. Se al termine della fase transitoria fossero disponibili ancora delle somme, esse sarebbero confluite nel fondo per la riconversione industriale.

Stando così le cose, il Governo aveva il preciso obbligo di applicare questa norma anche per quanto riguarda il completamento di tutte le deliberazioni regolarmente adottate. Senonchè, sembra che siano insorte delle difficoltà, se ho ben compreso quanto ha detto il Ministro: alcune imprese hanno dovuto mutare i programmi, i costi per la ristrutturazione sono lievitati, alcuni titolari hanno abbandonato l'attività, alcuni programmi di risanamento si sono dimostrati inadeguati di fronte alle difficoltà economiche.

Il problema era di stabilire se il comitato previsto dalla legge n. 464 fosse giuridicamente « morto » dopo i 45 giorni o se potesse ancora prendere le decisioni. Io propendo per la prima soluzione e credo che non potesse decidere nulla, tanto che la Corte dei conti si occupa di questo ed intende contestare la legittimità di eventuali deliberazioni assunte dopo i 45 giorni, e a mio avviso ha perfettamente ragione.

Obiezioni: ma allora, in questa materia, il Parlamento è posto nella condizione di non poter agire. Perchè nella pratica risulta dalla relazione Filippi, se non erro, che dei 413 miliardi solo 4 erano stati regolarmente erogati. Avremmo dovuto lasciare le imprese in balìa di loro stesse o dovevamo intervenire? Ed allora ecco la mia censura nei confronti del Ministro, perchè se sono insorte queste difficoltà, che io ho già ammesso, oppure ci sono questioni reali che occorre affrontare, il compito principale del Ministro sarebbe stato quello di esporre subito la situazione al Parlamento: abbiamo elaborato insieme delle norme che sembravano applicabili, per portare a compimento la nostra azione; sono insorte determinate difficoltà, dobbiamo vedere subito insieme come risolverle.

Ora, siccome siamo rispettosi sia dell'articolo 17 che dell'intera legge n. 675, non dovremmo avere difficoltà nel trovare una soluzione possibile, capace di farci superare le difficoltà. Mi sembra invece che vi sia stato un tentativo di forzare la situazione. Ed io penso che in qualche circostanza la forzatura a fin di bene non sia mai criticabile: tuttavia, sempre nell'ambito delle disposizioni di legge, nell'ambito di una chiamata di corresponsabilità da parte del Parlamento che deve rendersi conto, anche in termini di autocritica, del perchè certe sue leggi non sono applicabili a causa di procedure non percorribili.

Il Governo avrebbe dovuto quindi avvertirci del difettoso funzionamento della legge e della necessità di apportarvi qualche modifica. Sono invece trascorsi lunghi mesi senza che il Parlamento avesse alcuna notizia, e questa è una questione seria e preoccupante. Successivamente, quando la questione si è aperta, tutto è divenuto ancor più faticoso: l'elenco delle imprese ancora non siamo riusciti ad averlo, mentre lo ritengo necessario; e non perchè sia un amatore di elenchi ma

perchè vorrei vedere analiticamente quali siano appunto le imprese interessate, in modo da poter avanzare proposte in senso positivo.

Per far questo, però, mi parrebbe necessario — e in tal senso mi rivolgo alla cortesia del Ministro — sapere, in relazione alle somme impegnate, se esiste un elenco di imprese (ne conosco solo una parte); se detto elenco ha già subìto un'attenta valutazione da parte dei competenti organi del Ministero dell'industria; desidererei sapere quante delle imprese suddette dovrebbero rinunciare ai contributi in quanto prive di prospettive, di capacità tecniche, di acquirenti, di soci; infine quale sia la parte residua delle somme che potrebbe essere reimpiegata, come mi sembra chieda il Ministro. Bisognerebbe cioè accertare quante siano le rinunce possibili, dal punto di vista di merito e della loro collocazione territoriale, le conseguenze nei confronti dell'occupazione, nonchè le somme da erogare; e quante siano poi le altre imprese che probabilmente riusciranno a portare a termine la propria opera di ristrutturazione e riconversione, oltretutto con quali livelli d'investimento.

Il Ministro osservava ieri, a proposito dell'emendamento relativo a una rivalutazione del 30 per cento, che tale percentuale in alcuni casi può andare bene in altri casi no. Vediamo allora quali sono le imprese che necessitano di una correzione di costi, quali sono quelle che abbisognano di modifiche più radicali; quali sono gli oneri in relazione alla legge n. 464; quali gli oneri in relazione a un più radicale adeguamento dei costi, o perchè un socio ha abbandonato la impresa o perchè le difficoltà di mercato si sono aggravate. Tutto ciò in modo da avere un quadro preciso della situazione e poter valutare completamente come i 546 miliardi potranno essere poi utilizzati per la copertura delle richieste presentate.

Non posso infatti rinunciare a ricordare che nella relazione Filippi si parlava di 347 richieste accolte, per un totale di 1.450 miliardi. Ora non mi sembra che tutte queste grandezze possano essere contenute nelle somme disponibili, per cui è necessaria una selezione; e la mia richiesta di un elenco non solo nominativo ma comprensivo di tutti i dati suddetti tende, appunto, a rendere possibile una valutazione delle possibili soluzioni, caso per caso.

Un'altra soluzione era stata prospettata nell'emendamento Pollastrelli, tendente a far sì che le difficoltà insorgenti fossero rapportate soprattutto a quelle congiunturali, con un aumento, quindi, del 30 per cento. Tuttavia anche tale proposta, siccome i limiti della spesa sono quelli che sono e non esistono somme sufficienti per far fronte a tutte le richieste, va studiata. Essa aveva però quanto meno un valore equitativo e perequativo tra tutte le imprese, salvaguardando la possibilità di scelta da parte del comitato e del Ministero, in quanto affermava il principio che, se dobbiamo tener conto dell'aumento dei costi, dobbiamo tenerne conto per tutti. Se invece non si fa questo, bisogna documentare caso per caso le ragioni dell'intervento di tipo straordinario, che possono anche superare l'esigenza di quell'adeguamento del 30 per cento che è indicato nell'emendamento. Cioè a dire: non dobbiamo guardare solo all'integrazione per l'aumento dei costi, bensì tener conto del fatto che si sono determinate, per alcune imprese, situazioni eccezionali per le quali bisogna intervenire in modo più consistente; non per sindacare il merito delle operazioni che vengono compiute (il nostro giudizio sulle leggi di incentivazione è già stato dato), quanto per il fatto che con interventi di natura straordinaria si consumano risorse e quindi si riducono disponibilità per tutte le imprese che hanno presentato le domande. Da qui la necessità di una trasparente procedura e di una decisione politica per un'equa ripartizione delle somme. In caso contrario è evidente che non avremmo portato a termine correttamente l'operazione di trapasso dall'incentivazione alla riconversione.

Quindi, come ripeto, l'elenco di motivazioni e documentazioni ci interessa non tanto per potere, in maniera pignolesca, sindacare quanto è stato fatto, bensì per renderci conto di quali possano essere le soluzioni migliori e poter quindi adottare provvedimenti adeguati.

Comprendo, naturalmente, che in questa vicenda vi sono questioni le quali attengono alla politica di intervento industriale ed a quella dell'occupazione. Fino a ieri eravamo confortati dal parere dei sindacati, i quali avevano giudicato negativamente la soluzione prospettata dall'articolo 10, chiedendo pertanto che se ne studiasse un'altra. Ora non dico che abbiamo seguito quel suggerimento, ma certo ne abbiamo tenuto conto, come l'onorevole Ministro, cercando di studiare alcune modifiche che più avanti potremo presentare. Ieri, però, ci è stato comunicato il favore sindacale alla tesi del Governo, il che ci pone dinanzi ad una questione: possiamo noi, rispetto a questo tipo di intervento, che sollecita non solo interessi sindacali ma interessi comunitari, prendere una decisione senza aver sentito il parere dei sindacati stessi e sapere come stiano esattamente le cose? Il testo del Governo potrebbe essere accettato solo tenendo conto dell'urgenza e della gravità di una situazione economica e sociale da salvaguardare, ma se emerge un contrasto delle parti interessate, ciò potrebbe portare a un inasprimento dei rapporti sociali e sindacali, e non sarebbe, quella del Governo, una soluzione. È evidente che ognuno deve fare la sua parte, ed io sono d'accordo con chi sostiene che il Governo deve fare il Governo, il Parlamento il Parlamento ed il sindacato il sindacato; tuttavia dobbiamo trovare una sintesi di natura unitaria, anche se conflittuale, approfondendo e valutando appunto le varie posizioni.

Mi sembra quindi che la richiesta da noi presentata dovrebbe essere considerata, perchè tale da aiutare a sbloccare la situazione.

Per il resto, non possiamo che ribadire il nostro rammarico per la mancata informazione da parte del Governo e, soprattutto, per le condizioni un po' difficili nelle quali si svolge il dibattito. I tempi sono infatti estremamente brevi, i problemi abbastanza complicati e non si vede, nè con la soluzione prospettata dal Governo nè con altre, come il problema possa in sè risolversi. Perchè, se avessimo la certezza che la soluzione del Governo o un'altra potessero risolvere interamente i problemi, non nutriremmo dubbi. Una linea di comportamento potrebbe essere rappresentata da un lato dall'individuare quelle imprese le quali, appartenendo a grandi gruppi chimici, possono ricevere fondi da altra legge e rientrare nei piani di settore; bisogna vedere. Se ve ne è qualcuna si potrebbe, semmai, scorporare. Ho sentito poi fare riferimento ad altre imprese: bisogna vedere nel concreto.

Vorrei valutare bene per non veder piovere due volte sul bagnato e lasciare altre zone all'asciutto. Ad esempio, gli interventi delle aziende EGAM sono andati al di là del tollerabile; dobbiamo continuare a dare altri contributi? Pongo il problema per acquisire la certezza di non dare due volte a qualcuno, senza saperlo, e neanche una volta ad altri. Per evitare questa situazione dal punto di vista legislativo e dal punto di vista finanziario si dovrebbe preparare quell'elenco che ho chiesto per vedere quali sono le possibili rinunce, quali le possibili erogazioni e quali le agevolazioni di carattere straordinario. È necessario, infatti, fare il quadro della situazione, vedere quali sono le prospettive perchè può essere che quel 30 per cento prospettato copra una certa parte, ma non un'altra; tuttavia bisogna sapere qual è il limite della manovra che dobbiamo fare. Si intende condurre avanti questa operazione di trapasso in modo che tutti gli 800 miliardi, come che sia, vengano spesi? Nel rispetto della legge non contesto ciò, ma se vi è conflitto con la legge allora lo contesto. Naturalmente bisogna fare i conti e bisogna farli in collegamento con il Parlamento nel senso di ulteriormente precisare la durata della fase transitoria, in maniera che la data (dovrebbe essere il 31 dicembre 1978) sia realmente definitiva. Non possiamo fissare termini e poi trovarci di fronte a situazioni o fatti compiuti; altrimenti il Parlamento viene messo nella impossibilità di dare con tempestività le risposte necessarie. Anche per quel che riguarda il modo di tutela dei livelli di occupazione abbiamo visto, come nel caso dell'applicazione della legge n. 464, che una cosa è difendere i livelli di occupazione in una zona relativamente industriale, altra cosa è difenderli in una zona dove l'industria non esiste. Se avessimo risorse per tutti non vi sarebbero dif-

ficoltà, ma essendo tali disponibilità scarse bisogna fissare un grado di selezione; ma chi è in grado di farlo? Dalla tesi esposta dal Governo mi pare che risulti una chiamata di responsabilità per il Parlamento; vale a dire che il Governo si trova di fronte ad una legge difficile e chiede un appoggio del Parlamento, ma allora una tale corresponsabilità deve essere integrata e sostenuta da esatta conoscenza.

Infine, per quanto riguarda la questione della Corte dei conti, il Parlamento forse ha tanti poteri, ma ha molta difficoltà ad esercitarli realmente, pertanto il ruolo della Corte dei conti non può essere disatteso soprattutto quando aiuta il Parlamento a svolgere la sua funzione. Noi non vorremmo in alcun modo, lo dico con assoluta fermezza, che la nuova formulazione dell'articolo 17 potesse essere in qualche modo interpretata come una sanatoria di atti non corrispondenti esattamente alla legge; una sanatoria in questo senso da parte nostra non verrà data in nessun modo, mentre esiste da parte nostra, nel momento in cui il Governo si trova in difficoltà, la disponibilità ad aiutarlo a trovare una soluzione.

Naturalmente, detto questo, si comprenderà come la richiesta di documenti e di atti induca, senza ingenerare elementi di inutili ritardi, a guardare con occhio realistico ai tempi e alle possibilità di adozione del provvedimento; siamo in una fase in cui la Camera dei deputati ha terminato i suoi lavori per il periodo estivo e qualunque nostra deliberazione sarebbe inevitabilmente rinviata a settembre, quindi sui vantaggi di una deliberazione assunta d'urgenza mi permetto di avere dubbi. La mia opinione è che nello svolgimento della discussione si acquisiscano gli elementi di chiarificazione in maniera da poter adottare una decisione che non produca sanatoria, ma risolva concretamente i problemi reali di cui tutti noi siamo preoccupati. Dobbiamo affrontare con una più ragionevole meditazione la discussione di problemi assai complessi. Naturalmente, ci riserviamo di rivedere e di definire le posizioni che dovremo assumere secondo lo svolgimento del dibattito.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro ha consegnato alla Presidenza le tabelle analitiche che sono già in copia per la distribuzione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Io spero che lei, signor Presidente, il Ministro e gli onorevoli colleghi vogliano comprendere la situazione di imbarazzo in cui io mi sono venuto a trovare. Abbiamo avuto nelle sedute precedenti scambi di vedute piuttosto vivaci e non sarò certamente io a ricondurre la discussione, che oggi, invece, sembra incanalata su una strada più serena e distesa, a livello di quelle polemiche. Chiedo, quindi, scusa in anticipo se mi accadrà di fare qualche osservazione da un punto di vista esclusivamente politico senza alcun riferimento alla persona del Ministro, il quale è fuori causa e discussione, osservazione che non può in nessun modo essere interpretata come una censura diversa da quella di carattere politico, l'unica legittima in una sede qual è questa.

Comincerò con una riflessione di carattere generale. Vi assicuro che ieri, mentre il Ministro leggeva l'elenco di ditte con le quali sono stati assunti impegni, mi è venuto da pensare al collocamento regionale, alla distribuzione regionale. Io vivo ed opero nel centro della Penisola ed ho notato che pochissimi dei casi citati superavano la linea della Cassa per il Mezzogiorno. Gli interventi si addensavano prevalentemente nell'Italia centro-settentrionale, in maniera specifica nelle zone che stanno tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, con qualche margine — e il Ministro stesso lo ha sottolineato — nella zona di Forlì e Faenza. Le ragioni di questi interventi non sono esclusivamente collegabili con la densità, l'importanza o la portata della crisi industriale, ma con altri elementi. Dirò anche che io che sono un lettore (forse non attento) per dovere d'ufficio, perchè sono stato nominato relatore del disegno di legge, ho dovuto leggere e rileggere più volte l'articolo 17. Quando ho sentito prima la cifra di 43 miliardi, poi quella di 500, ancora di 800 di cui si fa cenno

nella relazione del novembre del 1976 e infine di 1.400, se non vado errato, allora la domanda spontanea che mi è venuto fatto di formulare è se l'articolo 17 è stato applicato o meno. La logica dell'articolo 17 è abbastanza netta e precisa. Il primo comma applica le leggi di incentivazione corrente alle quali abbiamo fatto riferimento; il secondo comma fa obbligo, alla fine del 45° giorno, di trasferire tutte le somme disponibili. Sul significato della parola « disponibili » io avrei molto da dire. Cosa significa disponibilità delle somme? Significa che non sono impegnate, oppure si deve intendere che si tratta di somme per impegni decaduti o che si ritiene decadranno, per cui tali somme sono ancora disponibili? Comunque, allo scadere del 45° giorno avrebbe dovuto esserci una comunicazione ufficiale al Ministero del tesoro di non trasferimento, perchè le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi erano state già approvate dai comitati ai quali è demandata la gestione delle leggi stesse. Tale comunicazione deve esserci stata perchè l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 17 è tassativo: « Sono trasferite al fondo di cui all'articolo 3 le somme ancora disponibili ». Sarebbe interessante sapere che tipo di comunicazione è stata fatta e se vi è stata allegata una documentazione analoga all'elenco che ora ci viene fornito. Vorrei domandare che differenza c'è tra i 540 miliardi, in definitiva di investimento, e gli 800...

DONAT-CATTIN, *ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.* Gli 800 miliardi riguardano le somme disponibili secondo le leggi, che vengono conferite su parere delle commissioni competenti con decreto del Ministro. La spesa è una cosa diversa: interviene nel momento in cui si è perfezionato il mutuo e integra l'erogazione. Con l'erogazione il Tesoro versa il contributo sugli interessi man mano che avanzano i ratei del pagamento.

ANDERLINI, *relatore alle Commissioni.* Non sono un esperto in questa materia e confesso che non mi è molto chiara la differenza tra gli 800 miliardi e i 540 di cui ci ha parlato. Ripeto, ciò dipende dal fatto che non ho una conoscenza molto ravvicinata delle meccaniche che si mettono in moto in forza di queste leggi, anche se ritengo, tutto sommato, di avere con queste cifre una certa familiarità, come ben sanno i colleghi della Commissione bilancio, Commissione nella quale tutti in genere afferriamo il significato generale delle cifre e delle questioni che ci vengono sottoposte. Ma non intendo portare via del tempo alle Commissioni soffermandomi sulle questioni generali, per cui cercherò senz'altro di scendere al particolare ed alle questioni che in merito sono state sollevate.

Vorrei osservare anzitutto, signor Presidente, che al primo comma c'è un errore di stampa che va corretto, in quanto la parola « Stato » va scritta con l'iniziale maiuscola, perchè altrimenti si potrebbero ingenerare confusioni interpretative ed anche perchè è scritta con la maiuscola nel testo originale.

Inoltre, è probabile che sarebbe preferibile sostituire la parola « dei » con « sui », come suggerito dal collega Carollo; però, poichè queste sono formule dettate dalla Ragioneria generale dello Stato e si sa come la Ragioneria sia attenta a rispettare e mantenere determinate formule sacramentali, prima di pronunciarmi sull'opportunità o meno di questa sostituzione vorrei sentire il parere di qualche funzionario della Ragioneria. Ciò in quanto altrimenti rischieremmo di commettere errori che potrebbero produrre effetti non valutabili.

Venendo ora alla sostanza del testo, dobbiamo dire che il primo comma di questo articolo 10 contiene, rispetto al testo originale degli ultimi due commi dell'articolo 17, soltanto la novità che ho sottolineato nella mia introduzione, e cioè l'aggiunta delle parole: « oppure entro il termine di cui al precedente secondo comma », che esistevano anche nell'articolo 17, ultimo comma, e che sono qui riportate proprio perchè sia chiaro che i 45 giorni sono ancora interamente utilizzabili da parte del Ministero dell'industria per accettare, definire, assumere impegni, svolgere operazioni sui fondi disponibili.

Pertanto, ritengo sia corretto l'inserimento di questa aggiunta, in quanto essa chiari-

sce il rapporto tra primo e secondo comma da una parte e settimo comma dell'articolo 17 dall'altra. Difatti, ho avuto occasione di parlare a lungo con i funzionari che hanno redatto il testo e da questo colloquio ho potuto capire che esisteva originariamente una contraddizione nell'ambito dell'articolo 17 tra il primo ed il secondo comma da un lato ed il terzo comma dall'altro. Con questa formula, però, la contraddizione si risolve e non sorgono più problemi.

Per quanto riguarda invece il secondo comma, abbiamo questioni più spinose. L'emendamento Pollastrelli, essendo sostitutivo soltanto dell'ultimo periodo del secondo comma, lascia in essere le disposizioni di cui al primo comma, mentre il mio emendamento è sostitutivo del primo periodo dello stesso comma. Come abbiamo osservato, il mio emendamento aveva l'obiettivo di sostituire i comitati che finora hanno gestito le leggi di cui stiamo parlando con il comitato tecnico istituito dalla legge n. 675 e con il CIPI, non perchè questi organismi applicassero alla coda d'esaurimento di questa legge i criteri di cui alla legge n. 675; l'emendamento — che mi pare i colleghi abbiano sostanzialmente accettato — è infatti esplicito e chiaro: stabilisce che i poteri di cui sono dotati quei comitati nelle leggi istitutive di essi sono trasferiti al comitato di cui alla legge n. 675 ed al CIPI per ciò che riguarda la parte deliberativa.

Peraltro, le ragioni di questo emendamento le ho illustrate abbastanza chiaramente e corrispondono alla sostanza dell'indirizzo di fondo che mi pare sia prevalso nella discussione generale, secondo il quale l'articolo 17 va interpretato come una norma che pose fine ad un certo tipo di legislazione incentivante e ne inaugurò un'altra, cioè quella della legge n. 675 e dei piani di settore, affinchè potessero in qualche modo esaurirsi gli impegni presi in merito a quanto della legislazione incentivante era rimasto ancora in vita.

Ora, c'è una massa di denaro piuttosto ingente — trattandosi di circa 600 miliardi — che è nelle sue disponibilità, signor Ministro, e se non prendiamo la decisione di considerarla la coda di una legislazione ormai esaurita nella sua impostazione fondamentale, rischia di autoriprodursi e di continuare all'infinito, perchè nulla ci vieta di temere che tra sei mesi lei possa comunicarci che i 600 miliardi sono diventati di fatto 700, 800 od anche 1.000 miliardi. Ciò perchè nel frattempo si è avuta una erosione della moneta, perchè lei ha dovuto spostare un intervento da un piano ad un altro, perchè la tale impresa invece che da una è stata sostituita da tre imprese, perchè il costo dei macchinari o delle attrezzature è vertiginosamente aumentato negli ultimi tempi. Questi piani possono essere poi elasticizzati fino al punto di trasferire l'intervento da ditta a ditta, da titolare a titolare, da una fabbrica ad un'altra, magari facendola ricadere sotto la stessa proprietà.

In tal modo la gestione della legge n. 464 potrebbe continuare anche all'infinito, il che è chiaramente contrastante con la decisione drastica presa dal Parlamento con il primo comma dell'articolo 17, il quale stabilisce che sono abrogate le leggi d'incentivazione. Ecco perchè ritengo si debbano abrogare quei comitati e sostituirli, per ciò che riguarda la gestione residua, con il trasferimento dei loro poteri al comitato tecnico della legge n. 675 ed al CIPI e che non sia di fatto accettabile la seconda metà del secondo comma dell'articolo che lei ci ha proposto, signor Ministro. Si sa pertanto che a quel testo è stato presentato un emendamento da parte del collega Pollastrelli e che è anch'esso discutibile, comunque si possono esaminare i concetti nuovi che Pollastrelli introduce rispetto al testo del Governo, che suona così: « Le disponibilità residue, derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di piani approvati ai sensi dei commi precedenti, possono essere utilizzate, previo parere dei predetti comitati, a favore di altre operazioni già autorizzate, anche oltre i limiti di spesa precedentemente deliberati per dette operazioni, la cui realizzazione può essere effettuata anche da imprese diverse da quelle titolari delle agevolazioni ».

Ora, l'emendamento Pollastrelli non nega nessuno dei concetti che qui vengono enunciati, in quanto ammette che si possa anche

parlare di ditte diverse da quelle titolari, però fissa un tetto, poichè stabilisce che i piani possono essere rivisti al limite del 30 per cento: ecco la novità che introduce. Debbo dire che questo limite del 30 per cento può costituire effettivamente un elemento di discussione, però quello che mi preme puntualizzare è la necessità che venga fissato un termine oltre il quale tutte le operazioni per le quali è stato preso un impegno ma di cui non è stata avviata l'attuazione, come pure le operazioni che non hanno dato frutti specifici, debbono essere dichiarate decadute; le somme così recuperate debbono rientrare nella legge n. 675.

Difatti l'emendamento Pollastrelli dice: « Le imprese in possesso di autorizzazione debbono comunque avviare l'attuazione dei piani, anche con gli opportuni aggiornamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 1978, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa: col 31 dicembre 1978 il Ministero dell'industria procederà alla verifica delle ulteriori relative disponibilità residue, derivanti dal mancato avvio di attuazione dei piani, che, ove esistessero, saranno trasferite al "Fondo" di cui all'articolo 3 della precedente legge ». È necessario stabilire un termine di questo genere, anche per riferirsi a qualcosa di più preciso di quanto non sia l'impegno, perchè questo può durare dieci anni ed il Parlamento, di fronte ad una situazione abnorme e strana, ha il dovere di prendere tutte le precauzioni che il caso richiede. Ieri, mentre lei parlava, signor Ministro, ci siamo resi conto che tra l'Esecutivo da lei rappresentato ed il Legislativo che noi rappresentiamo si era creato un abisso, in quanto pensavamo che con l'articolo 17 le vecchie leggi d'incentivazione avessero avuto fine, mentre lei ci stava dimostrando, cifre alla mano, che c'era ancora in circolazione una disponibilità di 580 miliardi che si muovevano da una ditta all'altra, da un'operazione all'altra, da un piano all'altro e che probabilmente dovranno aspettare ancora molti anni prima di essere allocati ed essere messi effettivamente in funzione.

Ecco perchè, secondo me, occorrerà fissare un termine che non potrà essere superato per quanto riguarda gli impegni e l'effettiva attuazione dei piani.

P R E S I D E N T E . In tre mesi non si rifà una fabbrica.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Si cambierebbe altrimenti, signor Presidente, il significato dell'articolo 17 che stabilisce di abrogare le precedenti leggi in materia. Se non avessimo fatto questa scelta, non le avremmo più finanziate. Abbiamo invece ritenuto che quel tipo di incentivazione non dovesse più funzionare e che le somme assegnate potessero essere sfruttate solo in termini molto ristretti. Poichè il termine dei quaranticinque giorni relativo agli impegni non può essere rispettato, se ne può fissare un altro in modo preciso sulla base dell'attuazione reale dei piani. Questo è il senso della proposta che suggerisco alle Commissioni.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Mi riferisco prima di tutto alla relazione sullo stato dell'industria in Italia, presentata dal Governo nel novembre del 1977 dopo l'entrata in vigore della legge n. 675. Si tratta di pochissime pagine e di una tabella; sembrano estremamente chiare anche a me che ho pochissime nozioni sulla contabilità di Stato, sul modo con cui si formano le leggi in termini finanziari, essendo la mia provenienza di carattere sindacale.

Disponibilità esistenti: zero. La forte differenza tra l'impegnato e l'erogato — alla data del 31 dicembre 1976 sono stati effettivamente erogati con emissione di mandati di pagamento contributi ammontanti a 4 miliardi — è dovuta alla macchinosità delle procedure previste dalla legge n. 464 ed inoltre e soprattutto alle difficoltà che le operazioni debbono superare per giungere alla stipulazione del contratto.

Se ben ricordo, la legge 8 agosto 1972, numero 464, è stata modificata in alcune parti con il rifinanziamento della legge 7 giugno 1975. Prevedeva originariamente otto decreti per ogni pratica che abbiamo poi ridotto a tre. Aggiungo che abbiamo avuto contrasti molto vivaci con l'autorità monetaria che stabilisce i flussi del credito: più di una volta ho dovuto far presente che ci trovavamo in estrema difficoltà nell'operare, perchè

nell'applicazione della legge per lungo tempo è stata eccepita l'indisponibilità di provvista sufficiente a fare fronte alle richieste da parte degli istituti di credito speciale. C'è stato un periodo — il 1975 e parte del 1976 — durante il quale la legge è stata paralizzata con questo rinvio da parte degli istituti che non erano stati autorizzati ad emettere le obbligazioni necessarie.

L'altro conflitto che si è acceso con l'autorità monetaria riguarda la discriminazione che gli istituti di credito speciale hanno fatto, e continuano a fare, in misura sia pure ridotta, tra la concessione di credito ordinario e quella di credito agevolato: cioè, tra il credito a favore del cliente prescelto dall'istituto e quello concesso per una decisione intervenuta in sede politica. L'attuazione della legge n. 464, che non è un provvedimento assistenziale o clientelare ma è stata promulgata nell'ambito della CEE e dell'OCSE dove tutti gli Stati hanno approvato leggi di salvataggio per interventi di ristrutturazione dell'industria, ha trovato notevoli difficoltà per la macchinosità di una procedura un po' elementare che non teneva conto di tutte le operazioni previste nella legislazione italiana Sono subentrati poi ulteriori problemi dovuti ad una discrasia tra la legge di salvataggio e l'erogazione del credito in questa direzione; l'avviamento è stato talmente lento da avere i primi pagamenti dei contributi nel 1976. Uno dei primi interventi Montedison deve essere ancora perfezionato; adesso non ricordo se ciò è dovuto alla mancanza della garanzia sussidiaria.

Faccio inoltre presente che per un capitolo della legge, che aveva una dotazione di 105 miliardi, relativo alle emergenze della Montedison sono intervenute per iniziativa del Ministro dell'industria due sospensive. Abbiamo sospeso l'applicazione della legge verso le domande Montedison due volte. Ciò è avvenuto la prima volta alla fine del 1975: poichè la legge ha la finalità di concedere i mezzi per attività di ristrutturazione e di conversione in corrispondenza di punti di crisi e si diceva anche che era stata approvata per la Montedison, venivano sospesi gli interventi per inadempienza degli impegni contratti con le organizzazioni sindacali. Verso Natale c'è poi stato un intervento delle stesse organizzazioni sindacali, oltre che alla Montedison, presso la Presidenza del Consiglio e, in seguito alle indicazioni del vice presidente La Malfa, veniva ripristinato l'affidamento.

Nel febbraio del 1977 si è verificata un'altra sospensione, sempre su richiesta delle organizzazioni sindacali; gli accordi stabiliti in precedenza erano stati denunciati dall'ingegner Grandi in una riunione al Ministero dell'industria, con preannuncio di licenziamenti e di abbandono di attività sostitutive già preconizzate come finanziate dalla legge n. 464. Anche in questo caso si è avuto un accordo successivo per cui si è ripristinato il finanziamento che però risulterà alla fine più limitato di quello che era stato previsto all'inizio. Evidenzio tutto questo perchè è facile criticare e dire che l'applicazione di una legge sia molto lenta.

Vorrei aggiungere che la legge n. 675 risale al 1977 ed è entrata in vigore nei primi giorni di ottobre e che alla fine dell'anno c'è stata una crisi di Governo con conseguente impossibilità di rivolgersi al Parlamento per l'esame di questi problemi; la crisi è stata risolta il 16 marzo in condizioni di gravi difficoltà per la ripresa dell'attività politica. Io credo di avere fatto ogni sforzo possibile per realizzare riunioni con aziende, contratti ed accordi. Gli appunti che ho sulla discrasia tra il parere in parte superato della Corte dei conti e l'opinione del Ministero su questa materia risalgono alla metà di maggio del 1977, ma vi sono stati mesi di crisi di Governo ed anche il prolungamento di una crisi profonda nel paese. Una difficoltà di interpretazione con la Corte dei conti non può però essere evidenziata in modo tale da dover ricorrere immediatamente al Parlamento. Si tratta di questioni che sorgono continuamente nell'attività esecutiva e che abbiamo cercato di riunire nel momento in cui sono stati esaminati i problemi di coordinamento tra le varie leggi di incentivazione. Le leggi nn. 675, 464, 183 recano incentivi per lo sviluppo ed il sostegno dell'attività industriale. La legge n. 464 tende a corrispondere contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi ad imprese, operanti in qualsiasi settore economico, che intendano procedere all'attuazione di pia-

ni di ristrutturazione e conversione aziendale, sempre che sussistano le cause previste dall'articolo 2 della legge n. 1115: la ristrutturazione deve essere effettuata in condizioni di efficienza. La differenza sostanziale, al di là delle polemiche politiche, rispetto alla legge n. 675 è la seguente: l'intervento della legge n. 464 è ristrutturativo o di conversione in qualsiasi settore in cui il mercato abbia un'esigenza di questo tipo; nella legge n. 675 gli interventi sono, invece, circoscritti dal carattere programmatorio del provvedimento che si rivolge a settori specifici e ad obiettivi finalizzati.

Al di fuori di questi settori e di questi obiettivi non v'è possibilità per la legge di intervenire.

ANDERLINI, *relatore alle Commissioni.* C'era una riserva per il Sud nella legge n. 464?

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Non lo so, però non mi pare, visto che, tutto considerato, la natura di quella legge era, diciamolo chiaramente, « Montedison ».

PRESIDENTE. Il criterio che l'informava era quello della cassa integrazione.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Diciamo chiaramente che la legge n. 464 è una tipica legge di salvataggio. Ad esempio, se non riuscissimo a far entrare in questo provvedimento la GETAP di Padova, azienda costruttrice di connettori per l'elettronica, dovrebbe intervenire una legge simile alla legge n. 464. Oggi tutti i paesi, anche quelli più liberalisti — e rimando alla lettura del saggio del professor Pontarollo, edito da « Il Mulino » — hanno delle leggi di salvataggio; che delle aziende vengano violentemente estromesse dal mercato a causa della concorrenza è un fatto estremamente limitato nelle democrazie industriali, dal momento che i lavoratori non sono puramente un fattore della produzione ma qualcosa di diverso: questo è il fondamento delle leggi di salvataggio industriale.

PRESIDENTE. E il Ministro sa bene, per il suo precedente incarico presso il Dicastero del lavoro, che molte vertenze finivano con l'impegno del Governo di applicare queste leggi.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Fra l'altro ricordo che la legge n. 464 è d'iniziativa non del ministro dell'industria, ma di quello del lavoro, e noi l'abbiamo riportata avanti coi finanziamenti del 1975 e del 1976 nell'ambito dell'industria. Posso anche chiedere venia di alcune intolleranze nella discussione di ieri, ma a me questa legge — come Ministro dell'industria — verrà a costare più o meno duemila ore di lavoro, che non sono poche, anche considerando che ormai ho questo incarico da quattro anni, avendo forse esercitato su di me qualche influenza una deformazione che non posso definire professionale, ma certo, pur essendo Ministro dell'industria, non ho mai cancellato la mia natura di militante sindacale e pertanto non ho mai tralasciato la possibilità di difendere posti di lavoro, magari trascurando qualche settore del Ministero che forse aveva bisogno, dal punto di vista politico, di un giudizio più puntuale del Ministro, invece di lasciare parte del lavoro a qualche Sottosegretario. Poichè in questa attività non c'è stato clientelismo o assistenzialismo, questo spiega il risentimento di alcune risposte di ieri.

Con la legge n. 464 sono stati resi disponibili 813 miliardi di contributi in conto interessi, considerando anche le tre leggi successive. Secondo una terminologia che non mi è molto familiare proprio perchè non sono giurista, questi contributi vengono impegnati, e una volta che lo sono, non sono più disponibili; essi vengono normalmente impegnati con decreto del Ministro dell'industria, sentite le commissioni previste da quelle leggi. Dicevo, dunque, che questi contributi, una volta che sono impegnati, non sono più disponibili: la legge n. 675 dice esattamente queste cose, tanto è vero che negli ultimi due commi si continua a parlare delle operazioni di finanziamento che hanno un loro *iter*. Il senatore Carollo ha ricordato l'interpretazione che viene data dal Ministero

dell'industria per quanto riguarda l'ultimo comma: se le operazioni di finanziamento riguardano impianti obsoleti, discendono dai decreti e l'unica limitazione viene stabilita in questa legge. Nè si dimentichi, senatore Anderlini, che i mutui e i loro interessi si pagano in cadenze successive per tutte le iniziative che sono state deliberate, per cui è stata data la disponibilità nel momento in cui è intervenuto il decreto del Ministro, sentito il parere favorevole delle commissioni, sempre subordinando la disponibilità — talchè talvolta bisogna ridecretare il contrario — al fatto che gli istituti di credito speciale concedano i mutui: poichè il giudizio che le commissioni danno non è sulla congruità tecnica ed economica, ma sulla congruità giuridica dei piani rispetto ai requisiti chiesti dalle leggi che ordinano la materia. Il giudizio sulla congruità tecnica ed economica — l'ho già detto ieri — è un giudizio autonomo degli istituti di credito, ciascuno per proprio conto. Di qui sono nati parecchi inconvenienti che non riguardano la volontà dei singoli istituti, ma la politica generale al momento della regolazione dei flussi del credito da un lato, e un criterio (che fa parte di un conflitto di più vasti poteri) per cui il sistema creditizio non ha mai visto di buon occhio quanto gli viene sottoposto con deliberazione politica, preferendo comportarsi secondo i principi del sistema bancario. Dico subito che sono favorevole alla fissazione di un limite univoco: se stabiliamo che dopo il 31 dicembre 1978 non possono più essere deliberate variazioni dei piani e i residui risultanti vanno trasferiti, sono d'accordo. Ma se diciamo che entro il 31 dicembre 1978 — e mi spiego con un paradosso — chi ha stipulato i mutui adisce il contributo, chi non li ha stipulati non avrà niente, allora non sono più d'accordo, perchè non ci sarà più un istituto di credito che vorrà stipulare dei mutui in base alla legge n. 464 (e sappiamo quanta reticenza ci sia in tal senso da parte del sistema bancario); in definitiva il risultato sarebbe quello di dare un traguardo prossimo alla reticenza in questa direzione, con la conseguenza di imballare una serie numerosa di operazioni. Invece porre uno sbarramento al 31 dicembre, o se volete al 21 novembre, significa dire che a quel punto sapremo bene quali siano le cifre e che le cose sono ormai definite. Penso però che sia quanto meno pericoloso porre il parametro fisso del 30 per cento all'interno di questo limite.

Della Montedison ho già parlato e posso dire che nell'ambito di questa legge abbiamo avuto aspri combattimenti. Per quanto riguarda le GEPI e l'EGAM, esse ricevono dalle leggi fondi di dotazione ma noi non abbiamo mai consentito che ci fosse una discriminazione nei confronti delle aziende con capitale pubblico, per cui non possono partecipare al credito a tasso agevolato.

Abbiamo raggiunto con i sindacati un accordo in merito alla Monte Amiata, in base al quale l'EGAM doveva intervenire per la sua parte con fondi ottenuti in parte in prestito in conto capitale e in parte con un intervento per legge. Quest'accordo era però stato fatto quando presidente dell'EGAM era l'avvocato Einaudi e ora, da recenti contatti, ci è stato invece chiesto di costituire una commissione per rivedere tutte queste cose. Noi però abbiamo la pressante necessità di occupare una esuberanza di manodopera mineraria in altri settori e non credo si possano perdere i mesi, se non gli anni, necessari alla definizione del piano minerario e alla ricucitura della nuova EGAM nella struttura dell'ENI. Penso quindi sia meglio costituire questa commissione per fare un piano della Monte Amiata, con o senza il 30 per cento, basandoci eventualmente sui quattro progetti che fino a una settimana fa erano stati presentati.

C A R O L L O . Ma la Monte Amiata non è adesso affidata all'ENI?

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sì: il settore minerario dell'ex EGAM è passato all'ENI, che ci ha detto: noi intendiamo cancellarla, voi avete altre idee? Sì, ci sono. E allora vediamole e controlliamole, perchè tra l'altro sono vecchie di uno o due anni.

M I L A N I . C'è il disegno di legge, che ha presentato lei, per la ristrutturazione delle miniere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sì, ma è fermo da due anni in Parlamento.

M I L A N I . Ma quelli che ha avuto l'EGAM non sono fondi di dotazione, ma soldi dati proprio per gli investimenti.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sì, ma prevedendo le spese necessarie per la mobilità dei lavoratori dell'Amiata in sovrappiù. Faccio un esempio: sono venuti fuori 813 miliardi di contributi in conto interessi, come totale della legge che ha comportato finanziamenti agevolati per 1.444 miliardi e mezzo. C'è poi l'indicazione dell'investimento, ma più o meno il rapporto investimenti-finanziamenti è di 2 a 1. Si tratta quindi di circa 2.800 miliardi che la legge deve finanziare, sulla base della valutazione di fine 1977.

Vi ho fornito una serie di dati relativi a quello che è ancora in discussione; sono intervenute delle variazioni e abbiamo bisogno di maggior tempo per arrivare a risultati positivi. Se il conto capitale dà, nel quadro dell'abrogazione dell'articolo 9 della legge numero 464, casi in sospeso per un totale di 546 miliardi di investimenti, il totale dei contributi per i finanziamenti è, secondo una tabella non ancora definitiva, di 185 miliardi.

M I L A N I . I contributi sono circa 100 miliardi?

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Più o meno. Si tratta di Calze Bloch, SIDAC, OMSA (del gruppo GEPI) e di altre (del gruppo Montedison). L'attenzione va richiamata, più che su queste pratiche, che dovrebbero tutte andare a buon fine, su quelle che ho indicato come « in sospeso », cioè quelle che, essendo mancata la presenza di un imprenditore che trattasse, sono rimaste in aria. E sono: Mercurifera Monte Amiata, 20 miliardi 835 milioni di contributi; ditta Mayer (fallita), 22 miliardi 970 milioni; Venchi Unica, 13 miliardi 400 milioni; Cartiera di Atina (fallita), 16 miliardi e 400 milioni: sono quattro aziende per le quali è difficile dire « le abbandoniamo » e l'ultima speranza — anche per i lavoratori — è che qualcuno sia attratto dalla disponibilità immediata di incentivi. Ma non sappiamo — salvo che per la Monte Amiata — come ne usciremo.

Poi ne abbiamo delle altre: circa 9 miliardi sulla IB.MEI di Asti: sono note le vicende per cui vi sono 1000 lavoratori a spasso, dopo l'assunzione di 700 di essi da parte della GEPI, per cui stiamo direttamente cercando chi voglia utilizzare, anzichè all'esterno, all'interno della IB.MEI, le strutture. La Reguitti Stampati è l'unica che abbia preso il posto.

Vi sono poi un paio di tessili, sulle quali vi sono finanziamenti minori nei piani iniziali: 2.500 milioni la Bonsel di Frosinone e 2.800 un'azienda di Pisa. Quella di Frosinone è in liquidazione senz'altro, ma mi dicevano la settimana scorsa che c'è una trattativa in corso.

Questi possono diventare residui come possono andare a buon fine, ed è la zona di incertezza della legge. Le altre sono pratiche più o meno sistemate, dove di tempo in tempo può ancora verificarsi quale *défaillance* di fronte all'istituto di credito; come nel caso di una pratica che non è qui, tra le sospese, ma ci arriverà prossimamente, di Santo Stefano di Magra, dove non c'è verso di avviare a soluzione la questione della ex Vaccari, chè non riusciamo a superare l'ostacolo dell'istituto di credito. Ora, in questi casi, o si abbandona la pratica o si trova l'imprenditore che non faccia lo stesso piano ma dia agli istituti di credito un affidamento sufficiente. Questa è la dimensione del fenomeno, rispetto ad un totale di 413 miliardi di contributi disposti dalla legge, con le pratiche che sono state soggette a variazione di piani. Ho chiesto pure agli uffici del Ministero di dare l'elenco totale, per arrivare alle residue pratiche, sulle quali per noi non esistono più questioni; ma ogni tanto ne salta fuori una che magari si ferma ad un certo ostacolo.

Ciò detto, non ho molto da aggiungere. Per me, se si accetta il primo comma dell'articolo unico nella sua sostanza, nonchè il secondo, sul quale ho espresso una certa difficoltà ma non mi sono opposto, perchè il passaggio della competenza ad altre com-

missioni, nello stralcio, è pesante nei tempi, ma non per altri aspetti (ognuna vorrà infatti vedere dall'inizio che cosa è capitato)...

ANDERLINI, *relatore alle Commissioni.* Lei conosce la logica dell'emendamento? La *reductio ad unum* della incentivazione è il risultato del primo comma dell'articolo 17.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Per la verità noi davamo l'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 circa i finanziamenti. Comunque, dal punto di vista pratico, abbiamo gli stessi inconvenienti di ritardo che avevamo laddove c'è qualcosa di fermo per la richiesta della garanzia suppletiva dello Stato, perchè ormai si è rivisto tutto da capo. Dove ho molta difficoltà è per quanto riguarda l'accettazione del limite del 30 per cento nelle variazioni che si avranno, perchè vi sono molti cambiamenti di settore, con le relative difficoltà da superare, quando si verifica l'abbandono di determinati imprenditori.

Vi è una cosa che tutti i sindacati hanno già imparato. Soprattutto ci troviamo di fronte ad interventi nei quali viene sventagliata la presentazione in serie delle domande: 250, 300 e così via. Come si fa a procedere ai singoli interventi? O si raggruppano da una parte o tutte insieme vengono annullate, ma ciò non corrisponde al modo in cui abbiamo dovuto operare, applicando la legge. La legge di ristrutturazione è in fondo diventata largamente legge di sostituzione, nel senso che, proprio nel caso di stabilimenti tessili e, soprattutto, di stabilimenti cartari, cioè di settori che, come tali, hanno dovuto ristrutturare gli impianti, nel nostro paese la legge ha operato meglio nel momento in cui hanno ricercato soluzioni nel settore — come aggiustamenti di macchinario — ma cercando di diversificare per non perdere del danaro e del tempo con l'insistere su un settore già appesantito. L'ultimo esempio l'ho citato ancora ieri, cioè l'episodio di Abbiategrasso, nel settore della plastica: un po' più in là, a Magenta, Torino e Milano, vi saranno dei reclami da parte non solo delle imprese ma dei consigli di fabbrica nei confronti del rilancio di una forte produzione, con nuovi macchinari, per cui bisogna indirizzare la produzione in una altra direzione e ciò vuol dire attività sostitutiva, non ristrutturativa.

Quindi le limitazioni debbono essere nel senso che se entro il 31 dicembre le imprese non hanno avviato i piani non si deliberano più variazioni ed i residui vengono trasferiti altrove, tenendo conto del fatto che chi non ha fatto il contratto entro il 31 ottobre non ha avuto il finanziamento; ma stabilire la data del 31 ottobre vuol dire porre uno sbarramento alla stipula dei mutui.

Se non si vuole avere un depennamento notevole negli elenchi delle questioni in sospeso e si vuole nello stesso tempo avere una data terminale entro la quale i residui vengano trasferiti, dal momento che il loro ammontare potrebbe diventare più alto, come più basso (ma non credo che le cose andranno a posto in questo senso), si mantenga una possibilità, magari successiva, di trasferimento di altri residui perchè, dopo aver deciso che i piani sostitutivi non si faranno più, non si possono più deliberare variazioni di piani. Se si preferisce rimandare a settembre io non ho difficoltà perchè può darsi che, dopo una valutazione più attenta dei vari casi, ci persuadiamo reciprocamente di non danneggiare gruppi di lavoratori. È necessario conoscere bene il meccanismo, perchè conoscendolo — e lo dicevo anche ai sindacalisti, che possono aver adottato tesi di principio — ci si rende conto che l'irrigidimento è dannoso e ad un certo punto è meglio tagliar corto, anche per il Ministero, per evitare un subisso di pressioni, come è avvenuto nel caso della legge n. 1470. Detta legge è veramente pericolosa sotto l'aspetto delle incentivazioni perchè stabilisce che i denari non sono degli istituti bancari ma dello Stato e lo Stato resiste diversamente alle pressioni ed ammette anche una possibilità di non restituzione, cioè regala. Faccio presente, però che per iniziativa dell'onorevole La Malfa abbiamo due modi di finanziamento: uno è identico a quello previsto dalla legge numero 675 e cioè si tratta di un contributo in conto interesse fino al 30 per cento prestato da istituti di credito, l'altro è iden-

tico a quello previsto dalla legge n. 1470 e cioè si tratta di denaro dello Stato ad un interesse non remunerativo per la perdita di valore della moneta; quest'ultimo, quindi, riproduce tutti i difetti di quella legge. Dico tutto ciò per richiamare nella loro sostanza i dati di incentivazione contenuti nel provvedimento e per far presente che vi è una ragione quando affermo che non vi è differenza tra legge assistenziale e legge di incentivazione: sono entrambe di incentivazione, soltanto che l'una è, nell'ambito del salvataggio, ad apertura completa sul mercato e l'altra è, nell'ambito programmatorio, con scelte e con criteri preferenziali in talune direzioni.

Non credo di avere altro da dire. Desidero solo precisare che la questione della Orsi-Mangelli ha visto intervenire l'onorevole Ferri, non un istituto della regione.

B E R T O N E . Mi associo alla richiesta di rinvio del senatore Bollini e faccio notare che il Ministro non è contrario ad un ulteriore periodo di riflessione che consenta eventuali incontri anche con i colleghi della Camera. Il rinvio, pertanto, non rappresenterà un ritardo, ma probabilmente un contributo concreto.

F I N E S S I . Anche noi concordiamo per il rinvio e per rivederci dopo le ferie per mettere a punto ancora meglio i vari aspetti della questione, che non è certo di poco conto. Credo che sia auspicabile, ancor prima di riconvocare le nostre due Commissioni congiunte, che in altra sede si tenti un componimento delle questioni, in modo da sveltire le nostre decisioni e venire incontro alle pressioni che ci vengono fatte da tutte le parti del paese.

C A R O L L O . Desidero preliminarmente, e non per protocollo, dare atto alle due Commissioni riunite e al Ministro che il dibattito svolto, gli argomenti e i chiarimenti forniti hanno contribuito indubbiamente ad eliminare gran parte della nebulosità nella quale ognuno di noi aveva riposto motivi di preoccupazione e di perplessità. Credo che tutti siano convinti che l'articolo 10, almeno fino all'ultimo capoverso, è da considerarsi interpretativo della legge n. 675, onde quello che in precedenza poteva essere nato in termini di sospetto ora viene assolutamente chiarito. Dobbiamo anche convenire che l'elenco oggi fornitoci dal Ministro contribuisce ulteriormente e notevolmente al chiarimento, in quanto è precisato che tutte le pratiche sono state prese in esame prima del 23 settembre 1977.

Ora, fermo restando che rivedremo in seguito quell'ultimo capoverso, non si può non esporre la propria opinione in conformità con quella del Ministero e dei proponenti del rinvio, purchè ognuno di noi possa essere convinto, per se stesso ed anche all'esterno, che tale rinvio non è più motivato da preoccupazioni simili a quelle che vi erano state all'inizio della discussione. Questo riconoscimento, vuoi alle Commissioni, che non sta a me darlo, vuoi al Ministro, che potrebbe stare a me darlo, non poteva non accompagnare la motivazione di conformità alla proposta.

P R E S I D E N T E . È, infatti, chiaro che si tratta di un rinvio tecnico anche per l'imminenza delle ferie estive. Le Commissioni riunite saranno convocate non appena riprenderanno i lavori parlamentari.

R O S S I G I A N P I E T R O E M I L I O . Associandomi alle considerazioni del collega Carollo, ma rammaricandomi di questi rinvii tecnici che, peraltro, non favoriscono le parti sociali che sono in attesa di questo provvedimento per sapere se possono riprendere il lavoro oppure no e che non potranno, quindi, giudicare favorevolmente la nostra decisione di andarcene per ora tranquillamente in ferie, mi dichiaro contrario al rinvio.

D E L P O N T E . Mi associo alle dichiarazioni del collega Rossi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT GIOVANNI BERTOLINI